



## **DISCIPLINARE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATO ALL'AGGIUDICAZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA E SOTTO SOGLIA EX ART. 122 COMMA 7.**

### **PREMESSA**

ACDA Spa, con sede in Cuneo, Corso Nizza 88 è soggetto gestore del Servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale AATO 4 Cuneese.

Pertanto l'attività posta in essere da ACDA Spa è quella di cui all'art. 209 del D.lgs 163/06.

### **ART. 1. ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

ACDA Spa, nel rispetto del proprio "Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 112 in data 20.06.2013 istituisce un sistema di qualificazione, ai sensi dell'art. 232 del D.Lgs 163/06, finalizzato alla costituzione di un Elenco aperto di Operatori Economici idonei all'affidamento di Lavori di cui al comma 8 dell'art.125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (di seguito Elenco) ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento in economia previste dallo stesso articolo 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e delle procedure negoziate previste dall'articolo 122, comma 7, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Il presente Disciplinare, di conseguenza, ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.

Nell'ambito dell'Elenco ACDA Spa potrà individuare gli operatori economici da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Gli affidamenti in economia, sono ammessi entro il limite di importo previsto dall'art. 125, comma 8, del D.Lgs, 163/2006 e s.m.i. per quanto concerne gli affidamenti diretti ed entro il limite di importo previsto dall'art. 125, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per quanto concerne le procedure di cottimo fiduciario.

Gli affidamenti mediante procedure negoziate sono ammessi entro i limiti di importo previsti dall'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i

ACDA Spa può individuare, all'interno di tale elenco e nel rispetto delle vigenti normative e del proprio regolamento interno, i soggetti da invitare alle singole procedure di appalto o cui affidare direttamente i lavori.

L'iscrizione in Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di ACDA Spa, né l'attribuzione di alcun diritto al richiedente, in ordine all'eventuale affidamento di lavori.

Resta ferma la facoltà di ACDA Spa di non ricorrere agli Operatori Economici iscritti in elenco quando si tratti di interventi che per la loro particolarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzo dell'elenco.

Il presente Disciplinare ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici al fine di qualificarsi e ottenere l'iscrizione nell'elenco ufficiale, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.

## **ART. 2. DURATA DELL'ISCRIZIONE**

L'iscrizione degli operatori economici nell'Elenco avrà una durata di 3 anni a decorrere dal 25.05.2015 nelle modalità previste nei successivi artt. 7 e 8.

## **ART. 3. SOGGETTI AMMESSI**

Sono ammessi all'iscrizione all'Elenco tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 5 nelle forme di cui all'art. 34 comma 1 lettere a), b), e c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Si precisa che al momento della presentazione della domanda di iscrizione i suddetti soggetti devono essere già costituiti.

## **ART. 4. CATEGORIE – CLASSI DI IMPORTO**

Gli operatori economici possono presentare richiesta di iscrizione all'Elenco per le categorie indicate di seguito, come disciplinate dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Ciascun soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare potrà chiedere di essere iscritto anche per più di una delle seguenti categorie di lavori:

<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE CATEGORIAI LAVORI</b>
<b>OG6</b>	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
<b>OS22</b>	Impianti di potabilizzazione e depurazione
<b>OG8</b>	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
<b>OG11</b>	Impianti tecnologici
<b>OS30</b>	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi
<b>OS35</b>	Interventi a basso impatto ambientale
<b>OG1</b>	Edifici civili ed industriali

Gli operatori economici sono iscritti per categorie di lavori e relative classi di importo. Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

**Classe A:** fino a € 150.000,00

**Classe B:** SOA Classifica I - come da art. 61 D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

**Classe C:** SOA Classifica II - come da art. 61 D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

**Classe D:** SOA Classifica III - come da art. 61 D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Gli operatori economici in regola con i requisiti per l'iscrizione in una Classe superiore saranno automaticamente iscritti anche nelle Classi inferiori della medesima categoria di lavori. Il possesso di una Classifica superiore alla III determina l'iscrizione in tutte e 4 le Classi della medesima categoria di lavori.

## **ART. 5. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

Gli operatori economici che richiedono l'iscrizione all'Elenco devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

### **5.1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale**

Sono ammessi all'elenco gli operatori economici:

- che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) dell'art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che risultino iscritti nel Registro della C.C.I.A.A. di competenza;
- che siano in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza, obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.

### **5.2 Requisiti per l'esecuzione dei lavori pubblici**

Sono ammessi all'elenco gli operatori economici in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori pubblici relativi alla categoria e alla classe per cui hanno richiesto l'iscrizione, nello specifico:

- **Classe A:** possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- **Classi B, C e D:** possesso di attestazione di qualificazione S.O.A. in corso di validità coerente per categoria e classifica di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

## **ART. 6. DOMANDA E DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

Gli operatori economici per poter essere iscritti nell'Elenco devono presentare apposita domanda precisando le categorie di lavori e le relative classi, di cui al precedente articolo 4, per le quali

chiedono l'iscrizione. La domanda di iscrizione deve essere compilata secondo il modello allegato (**Modello 1**) e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'operatore economico richiedente.

Tale domanda, inoltre, dovrà essere corredata della seguente documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5:

1. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori rese dal Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa, con le modalità di cui al DPR 445/2000 e s.m.i. (**Modello 2**);
2. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dagli ulteriori soggetti titolari di cariche sociali indicati all'art. 38, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (**Modello 3**);
3. Copia Certificato di Iscrizione, in forma non sintetica, alla C.C.I.A.A. di competenza, in corso di validità. Si specifica che ne viene richiesta copia considerato che ACDA Spa in qualità di gestore di servizio pubblico, non è abilitata, così come previsto dall'art. 15, comma 1, della Legge 183/2011, a verificare telematicamente l'autocertificazione della C.C.I.A.A.;
4. Qualora in possesso di certificazione di qualità (non obbligatoria ai fini dell'iscrizione in elenco): copia del documento attestante la certificazione;
5. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori pubblici nella categoria di interesse dovranno essere inseriti i seguenti documenti differenziati per classe:
  - 5.1. **Classe A:** Dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., relativi alla categoria di riferimento, rese dal Legale Rappresentante, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (**Modello 4**);
  - 5.2. **Classe B:** Attestazione di qualificazione S.O.A. nella categoria per cui si chiede l'iscrizione e classifica I, ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in copia conforme o in fotocopia conformata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (con sottoscrizione del legale rappresentante ed accompagnata da copia di vigente documento di identità dello stesso).
  - 5.3. **Classe C:** Attestazione di qualificazione **S.O.A.** nella categoria per cui si chiede l'iscrizione e classifica II, ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in copia conforme o in fotocopia conformata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (con sottoscrizione del legale rappresentante ed accompagnata da copia di vigente documento di identità dello stesso),
  - 5.4. **Classe D:** Attestazione di qualificazione S.O.A. nella categoria per cui si chiede l'iscrizione e classifica III, ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in copia conforme o in fotocopia conformata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (con sottoscrizione del legale rappresentante ed accompagnata da copia di vigente documento di identità dello stesso).

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, iett, b) e c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, la documentazione e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono essere prodotte, pena la mancata iscrizione, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio intende iscriversi.

I documenti possono essere sottoscritti anche da un procuratore del Legale Rappresentante, in tal caso è necessario allegare, pena la mancata iscrizione, la relativa idonea procura notarile in copia autenticata nelle forme prescritte dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con specificazione dei poteri del procuratore.

Considerato che in sede di gara, per particolari interventi dovrà essere richiesto alle imprese invitate il possesso di ulteriori singoli requisiti oltre quelli sopra riportati, gli Operatori Economici potranno attestare di essere altresì in possesso in maniera completa o parziale:

- Di un'organizzazione aziendale che li rende idonei all'esecuzione di un servizio continuativo di pronto intervento e reperibilità e l'impiego di più squadre contemporaneamente in cantieri di dimensione ridotta ubicati nei Comuni dove ACDA Spa gestisce il Servizio Idrico Integrato.
- Dei requisiti per le attività in ambienti confinati (attività non subappaltabile) ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011. Dovrà essere fornita la documentazione a comprova di quanto dichiarato.
- Di avere la disponibilità all'interno del proprio organico di saldatori patentati per polietilene. Dovrà essere fornita copia degli attestati di formazione con superamento di esame in corso di validità per l'esecuzione di saldature su tubazioni in polietilene in conformità alle normative UNI vigenti.

Gli operatori economici indicati al precedente articolo 3, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, saranno soggetti anche alle seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di lavori;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di lavori a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di lavori quale componente di più consorzi.

Qualora gli operatori economici incorrano in uno dei divieti di cui sopra, ai fini dell'iscrizione all'Elenco, ACDA Spa prenderà in considerazione esclusivamente la prima istanza che risulti essere pervenuta nel rispetto delle modalità indicate nel presente Disciplinare.

## **ART. 7. MODALITA' E TERMINI PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO**

Al fine della costituzione dell'Elenco oggetto del presente Disciplinare, la domanda di iscrizione e tutta la documentazione di cui al precedente articolo 6, contenuta in plico chiuso, recante l'intestazione del mittente e la seguente dicitura: "**Domanda di iscrizione elenco aperto lavori - NON APRIRE**", dovrà pervenire **ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 18 MAGGIO 2015** presso la Sede di ACDA Spa sita in Corso Nizza 88 – 12100 Cuneo, con qualsiasi mezzo, compresa la consegna a mano nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 all'Ufficio Protocollo.

Gli operatori economici, che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti e in regola con i requisiti stabiliti dal presente Disciplinare, saranno iscritti sull'Elenco così costituito. In caso contrario entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del suddetto termine di presentazione delle domande saranno informati circa i motivi ostativi all'iscrizione mediante apposita comunicazione.

L'ordine di iscrizione nell'elenco per ciascuna categoria e classe di lavori, tra gli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini e nelle modalità previsti di

Disciplinare, è dato dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo.

## **ART. 8. GESTIONE DELL'ELENCO DOPO LA PRIMA COSTITUZIONE**

L'Elenco presenta carattere aperto e tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata dello stesso, inviando l'apposita domanda di iscrizione corredata della documentazione indicata al precedente articolo 6, contenuta in plico chiuso, recante l'intestazione del mittente e la seguente dicitura: "DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO APERTO LAVORI - NON APRIRE", presso la Sede di ACDA Spa sita in Corso Nizza 88 – 12100 Cuneo con qualsiasi mezzo, compresa la consegna a mano nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 all'Ufficio Protocollo.

ACDA S.p.A. provvede ad un aggiornamento annuale dell'Elenco, con l'inserimento delle nuove iscrizioni, previo esame delle domande pervenute entro il 31 Dicembre di ciascun anno.

Gli operatori economici, che hanno presentato domanda di nuova iscrizione nei termini previsti al paragrafo precedente e in regola con i requisiti stabiliti dal presente Disciplinare, saranno iscritti sull'Elenco già costituito. In caso contrario entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del suddetto termine di presentazione delle domande saranno informati circa i motivi ostativi all'iscrizione mediante apposita comunicazione.

Le domande di nuova iscrizione presentate oltre i termini saranno prese in considerazione, ai fini dell'iscrizione dell'impresa nell'Elenco, in occasione del successivo aggiornamento annuale dell'Elenco stesso.

Le nuove iscrizioni nell'Elenco avverranno, per ciascuna categoria e classe di lavori, in coda alle imprese già precedentemente iscritte. Per gli operatori che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini e nelle modalità previsti nel presente Disciplinare, l'ordine seguito sarà determinato dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo.

Le imprese già iscritte negli elenchi sono tenute a comunicare in forma scritta al Responsabile del Procedimento qualsiasi variazione degli elementi e dei requisiti posseduti che hanno portato all'iscrizione nell'Elenco. Parimenti dovranno essere comunicate cessioni, fusioni, scissioni o trasformazioni degli operatori economici medesimi. Tutte le predette comunicazioni dovranno essere effettuate entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione.

## **ART. 9. VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI**

Al Responsabile Ufficio Approvvigionamenti è concessa la facoltà di avviare la verifica a campione sulle domande di iscrizione pervenute mediante estrazione a sorte. Rispetto alle imprese sorteggiate sarà avviata la procedura di verifica dei requisiti generali e speciali. E' sempre fatta salva la facoltà di procedere a verifiche d'ufficio in caso di dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

In caso di mancata dimostrazione ovvero di accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione delle suddette verifiche sarà comminata la sanzione della cancellazione dall'Elenco ai sensi del successivo articolo 11.

#### **ART. 10. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALL'INTERNO DELL'ELENCO**

Qualora ACDA Spa, nel rispetto della normativa vigente, ritenga opportuno procedere con detto strumento individuando all'interno dell'Elenco gli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento in economia di lavori, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e alle procedure negoziate, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., gli stessi verranno selezionati senza ulteriore forma di pubblicità secondo il criterio di rotazione tra gli operatori iscritti nella medesima categoria e classe di lavori, con facoltà del Responsabile del Procedimento della singola procedura di valutare di volta in volta il numero più idoneo di operatori da invitare anche in base alla tipologia e specificità dell'intervento, nel rispetto delle prescrizioni normativamente imposte.

Nei casi in cui, per determinate categorie e classi di lavori non risultino iscritti un numero adeguato di concorrenti, o nel caso di interventi per le quali è richiesta una particolare specializzazione, ovvero in tutti i casi in cui ACDA Spa ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salvo la facoltà per ACDA Spa di ricorrere ad operatori non iscritti, individuati mediante apposite indagini di mercato. Resta inteso che i soggetti affidatari dovranno essere in possesso dei requisiti generali e di quelli economici e tecnici necessari per eseguire correttamente le prestazioni contrattuali.

Non saranno invitati alle procedure operatori economici che siano contemporaneamente affidatari di altro cottimo fiduciario nella medesima sezione.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti dovranno assolvere saranno precisate nelle specifiche lettere d'invito. In ogni modo, nel corso di ogni singola procedura di affidamento si procederà anche alle verifiche sui requisiti generali e speciali che hanno portato all'iscrizione nell'Elenco dell'operatore economico risultato aggiudicatario provvisorio. In caso di mancata dimostrazione, ovvero di accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione delle suddette verifiche, all'operatore economico sarà comminata la sanzione della cancellazione dall'Elenco ai sensi di quanto stabilito nel successivo articolo 11, nonché l'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia e, inoltre, si procederà anche con la conseguente nuova aggiudicazione provvisoria al concorrente che segue in graduatoria.

#### **ART. 11. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

La sanzione della cancellazione dall'Elenco dell'operatore economico è disposta d'ufficio, nei seguenti casi:

- per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente articolo 5;
- per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione delle verifiche svolte da ACDA S.p.A. a campione, d'ufficio o in occasione delle singole procedure di affidamento, così come rispettivamente previsto agli articoli 9 e 10;
- quando l'operatore economico iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione nei confronti di ACDA

- Spa o abbia commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- per mancata presentazione di offerte in occasione di tre inviti, nel corso del triennio di validità dell'iscrizione medesima, senza fornire in merito ad ogni mancata offerta idonea motivazione scritta.

In questi casi il Responsabile degli Approvvigionamenti dà comunicazione all'operatore economico dell'avvio della procedura di cancellazione, indicando i fatti addebitati e assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le controdeduzioni.

Trascorso tale termine, il Responsabile degli Approvvigionamenti, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, si pronuncia in merito mediante motivato provvedimento finale, dandone comunicazione all'operatore economico.

Il provvedimento di cancellazione ha efficacia annuale. Nel caso in cui un operatore economico venga cancellato dall'Elenco per due volte, con la medesima motivazione, il Responsabile degli Approvvigionamenti assume il provvedimento di cancellazione definitiva, senza perciò più possibilità per l'operatore economico di nuove iscrizioni in Elenco.

In caso di dichiarazioni false si provvederà, altresì, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e, qualora ce ne siano gli estremi, all'Autorità Giudiziaria competente.

La cancellazione è, altresì, disposta su domanda dell'interessato.

## **ART. 12. TRATTAMENTO DATI**

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs, 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di cui al presente Disciplinare ed eventualmente per la successiva stipula e gestione del contratto affidato.

## **ART. 13. ULTERIORI INFORMAZIONI**

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni in merito alla presente procedura possono essere indirizzate in forma scritta al Sig. Roberto Dadone Responsabile ufficio Approvvigionamenti ed Appalti a mezzo email: roberto.dadone@acda.it.

ACDA S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche/aggiornamenti sui requisiti e criteri di iscrizione all'Elenco e sulle categorie e classi di lavori oggetto di iscrizione, nonché di porre fine in tutto o in parte all'Elenco stesso.

L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia e negoziate, espletate mediante altre modalità previste dalla normativa vigente applicabile.

Cuneo , lì 07/04/2015

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Alessandro Pirola

